



# COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

ORIGINALE

Codice ente 10178
DELIBERAZIONE N. 30 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL 'TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA' (TUSP - D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Assente
SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI GABRIELE	CONSIGLIERE	Presente
MORINA MARISA	CONSIGLIERE	Assente
DOMENIGHINI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. NUNZIO PANTO', la quale provvede alla redazione del presente verbale.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL 'TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA' (TUSP - D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - ANNO 2020.**

**PARERI**

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Dott. NUNZIO PANTO', nella sua qualità di Segretario Comunale,

ESPRIME PARERE

**FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione

**Il Segretario Comunale**

*Dott. Nunzio PANTO'*

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art n.49 del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME PARERE

**FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

*Dott. Andrea PAGNONI*

**OGGETTO: RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL 'TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA' (TUSP - D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - ANNO 2020.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 06.05.2017 con la quale l'ente ha adottato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipate previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"(TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 nr. 100 (Decreto correttivo);

VISTO in particolare l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

VISTO altresì l'art. 20, comma 2, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 il quale prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

## ATTESO:

- che ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  - ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
  - ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

## RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 15.12.2018 in ordine alla ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30.12.2019 in ordine alla ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2019;

TENUTO CONTO che ai sensi citata normativa devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ✓ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del TUSP;
- ✓ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- ✓ previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito

un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Provaglio d'Iseo qualora l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo n. 100/97, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla Struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che il Comune di Predore detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

N.	N.	Denominazione partecipata	CF partecipata	Data costituzione	Forma giuridica	% Diretta	Anno costituzione	Stato attività
1	1 dir	COGEME SPA	00298360173	28/07/1970	S.p.a.	0,01%	1970	attiva
2	2 dir	SERVIZI COMUNALI SPA	02546290160	15/04/1997	S.p.a.	2,87%	1997	attiva
3	3 dir	UNIACQUE SPA	03299640163	20/03/2006	S.p.a.	0,17%	2006	attiva
4	4 dir	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	98002670176	30/12/1994	S.r.l.	1,22%	1994	attiva

ESAMINATO l'esito della ricognizione effettuata come risultante **nell'allegato A** alla presente deliberazione, redatto dal servizio finanziario secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti, parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 (**Allegato "B"**);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale dott. Nunzio Pantò in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Andrea Pagnoni in ordine alla regolarità contabile;

QUINDI, esaminato e condiviso il piano di ricognizione e razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni redatto dal servizio finanziario (allegato "A");

**RICHIAMATI:**

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i;
- il vigente statuto comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti        n. 7  
 Astenuti        n. =  
 Votanti        n. 7

Favorevoli n. 7  
Contrari n. =

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE il Piano di ricognizione ordinaria delle società partecipate redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato "A"**);
3. DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
4. DI INCARICARE i competenti degli uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
6. DI DISPORRE che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

su invito del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti n. 7  
Astenuiti n. =  
Votanti n. 7  
Favorevoli n. 7  
Contrari n. =

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs. n.267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco  
BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale  
DOTT. NUNZIO PANTO'

---

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.124, 1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno 13.01.2021 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 13.01.2021 al 28.01.2021.

Addì 13.01.2021

Il Segretario Comunale  
DOTT. NUNZIO PANTO'

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DOTT. NUNZIO PANTO'

---



# Ricognizione e razionalizzazione ordinaria delle società partecipate

(D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 –art. 20)



---

Anno 2020  
(dati relative all'anno 2019)

## SOMMARIO

I – Introduzione generale.....	3
Piano operativo e rendicontazione .....	5
Finalità istituzionali .....	8
Organi coinvolti.....	9
II – Partecipazioni dell’ente.....	10
Le partecipazioni societarie .....	10
Altre partecipazioni e associazionismo .....	12
III – Piano operativo di razionalizzazione .....	13
Ricognizione ordinaria partecipazioni - dirette .....	14
IV – Valutazioni e conclusioni .....	29

## I – Introduzione generale

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali avviassero un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Tali disposizioni normative sono state integrate con quelle del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato l’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il testo di legge in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene rispondendo alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

## Piano operativo e rendicontazione

L'art. 24 del citato d.lgs. 175/2016, modificato e integrato dal d.lgs. n. 100/2017 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, entro il 30 settembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
  - a. produzione di un Servizio di Interesse Generale (di seguito SIG), inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
  - b. progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
  - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
  - d. autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
  - e. servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).
  
2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali

ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

**3. Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, ovvero:**

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro\*;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

*\* per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:*

*per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;*

*il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU).*

Si prevede, poi, che al piano sia allegata una relazione tecnica e che esso sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 dicembre dell'anno successivo, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). E' di tutta evidenza che l'organo

deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

L'art. 24 del d.lgs. 175 imponeva alle Amministrazioni pubbliche una **revisione straordinaria** delle partecipazioni, l'art. 20 di tale testo normativo prevede, invece, che gli Enti pubblici provvedano con periodicità annuale, entro il 31 dicembre, alla **revisione ordinaria** delle proprie società partecipate. Si riporta di seguito il testo della disposizione normativa in parola:

*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

## Attuazione

Il Consiglio Comunale negli ultimi anni ha trattato il tema delle società partecipata con diversi provvedimenti di razionalizzazione:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17 aprile 2015 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate” è stato adottato il primo piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06.05.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175” relativa alla ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e individuazione delle eventuali partecipazioni da alienare.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 15.12.2018, è stata adottata la ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2018.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2019, è stata adottata la ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2019.

In queste ultime due ricognizioni, tenuto conto delle disposizioni del TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esaminati i bilanci, i contratti societari e l'attività svolta dalle partecipate, l'attività desunta anche dalle informazioni dei siti internet delle stesse società, l'amministrazione comunale ha indicato di avere già attivato in passato un percorso finalizzato alla razionalizzazione delle società partecipate ed ha confermato pertanto l'interesse al mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Predore nelle stesse.

## Finalità istituzionali

Il decreto legislativo n. 175/2016 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.



È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.


## Organi coinvolti

<b>SOGGETTI OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE</b>	<b>SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE</b>
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA' COSTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALI O SPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

## II – Partecipazioni dell'ente

### Le partecipazioni societarie

Rappresentazione grafica struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente



Le partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del **31.12.2019**, oggetto del presente piano, risultano essere le seguenti:

N.	N.	Denominazione partecipata	CF partecipata	Data costituzione	Forma giuridica	% Diretta	Anno costituzione	Stato attività
1	1 dir	COGEME SPA	00298360173	28/07/1970	S.p.a.	0,01%	1970	attiva
2	2 dir	SERVIZI COMUNALI SPA	02546290160	15/04/1997	S.p.a.	2,87%	1997	attiva
3	3 dir	UNIACQUE SPA	03299640163	20/03/2006	S.p.a.	0,17%	2006	attiva
4	4 dir	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	98002670176	30/12/1994	S.r.l.	1,22%	1994	attiva

Le partecipazioni societarie detenute in forma indiretta dal Comune alla data del 31.12.2019 risultano essere le seguenti:

N.	N.	Denominazione partecipata	CF partecipata	Data costituzione	Forma giuridica	Società tramite	% diretta	% indiretta	Anno costituzione	Stato attività
5	1 dir 1 ind	GANDOVERE DEPURAZIONE SRL	02903940985	08/06/2007	S.r.l.	COGEME S.P.A.	96,00%	0,00816%	2007	attiva
6	1 dir 2 ind	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	03372830988	15/11/2011	S.r.l.	COGEME S.P.A.	100,00%	0,00850%	2011	attiva
7	1 dir 3 ind	LINEA GROUP HOLDING SPA	01389070192	28/07/2006	S.p.a.	COGEME S.P.A.	15,15%	0,00129%	2006	attiva
8	1 dir 4 ind	A2A SPA	12883420155	02/07/1999	S.p.a.	COGEME S.P.A.	0,389%	0,00003%	1999	attiva
9	1 dir 5 ind	SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	00451610174	18/10/1970	S.p.a.	COGEME S.P.A.	1,155%	0,00009%	1971	attiva
10	1 dir 6 ind	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. IN BREVE ANCHE A.O.B. DUE SRL	02944230982	21/11/2007	S.r.l.	COGEME S.P.A.	79,40%	0,00675%	2007	attiva
11	2 dir 1 ind	MICROMEGA NETWORK S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00826050981	24/06/1997	S.c.r.l.	SERVIZI COMUNALI S.P.A.	1,12%	0,03214%	1997	inattiva
12	2 dir 2 ind	SABB SPA	02209730163	1992	S.p.a.	SERVIZI COMUNALI S.P.A.	0,683%	0,0,96%	1992	attiva
13	3 dir 1 ind	INGEGNERIE TOSCANI SRL	06111950488	16/12/2010	S.r.l.	UNIACQUE S.P.A.	1%	0,00170%	2010	attiva
14	3 dir 2 ind	WATER ALLIANCE	97773550153	20/01/2017	CONTRATTO DI RETE	UNIACQUE S.P.A.	15,00%	0,03%	2017	attiva
15	3 dir 2 ind	AQUALIS SPA	00226790160	05/09/1994	S.p.a.	UNIACQUE S.P.A.	100,00%	0,17%	1994	attiva

## **Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il Comune di Predore, oltre a far parte della Comunità dei Laghi Bergamaschi, partecipa in altri organismi come di seguito indicato:

- Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano fiume Oglio

### III – Piano operativo di razionalizzazione

Secondo quanto indicato nel documento Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) sono oggetto di comunicazione tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> i dati riferiti a:

1. **tutte le partecipazioni dirette** detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. **tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione.** Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica.

In relazione a quanto sopra indicato si espone il piano operativo di razionalizzazione riferito alle sole partecipazioni dirette.

## Ricognizione ordinaria partecipazioni - dirette

**1** COGEME SPA – C.F. 00298360173

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	00298360173
Denominazione	COGEME SPA
Anno costituzione della società	1970
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno inizio della procedura	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Brescia
Comune	Rovato
CAP*	25038
Indirizzo*	Via XXV aprile, 18
Telefono*	03077141
FAX*	0307722700
Email*	cogemespa.aga@cert.cogeme.net
*compilazione campo facoltativa	

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività prevalente	FORNITURA VAPORE E ARIA CONDIZIONATA, GESTIONE CONTO TERZI CENTRALI TERMICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (GESTIONE CALORE - SERVIZIO ENERGIA), REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO-PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E ...
Codice ATECO	35.3

### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	no
Previsione statuto limiti sul fatturato	no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.9)	no

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP – Attività produttive di beni e servizi**

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€. 58.497
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€. 67.952

	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.647.317	4.093.370	2.827.985	5.050.796	2.320.554

	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.550.724	4.444.025	4.737.072
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.422.724	2.602.767	2.241.219
di cui Contributi in conto esercizio	15.174	139.077	147.051

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,0085%
Codice Fiscale Tramite	/

Denominazione Tramite (organismo)	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società	/

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
-------------------	---

### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	gestione di partecipazioni in società di erogazione di servizi pubblici, gestione dei servizi pubblici affidati, sviluppo della gestione associata dei servizi ai Comuni e sostegno allo sviluppo economico-sociale del territorio
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	/
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	/
Termine previsto per la razionalizzazione	nessun termine

Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio comunale. L'amministrazione comunale non nomina nessun rappresentante negli organi di governo della società.

Si può affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché il Comune possa mantenere la propria partecipazione in Cogeme spa e pertanto, analogamente a quanto già indicato nelle precedenti operazioni di revisione societaria, non è necessario intraprendere alcuna azione.



**2 SERVIZI COMUNALI SPA – C.F. 02546290160****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	02546290160
Denominazione	SERVIZI COMUNALI SPA
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno inizio della procedura	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Sarnico
CAP*	24067
Indirizzo*	Via Suardo, 14A
Telefono*	035914122
FAX*	035914618
Email*	<a href="mailto:protocollo@pec.servizicomunali.it">protocollo@pec.servizicomunali.it</a>
*compilazione campo facoltativa	

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Attività prevalente	RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI
Codice ATECO	38.11

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.9)	no

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP – Attività produttive di beni e servizi**

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	164
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	21.505
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	25.792

	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.818.6301	1.797.853	2.237.891	1.354.902	1.008.914

	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.753.748	25.918.140	24.487.518
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.541.922	393.025	564.128
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	208.693

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,87%
Codice Fiscale Tramite	/
Denominazione Tramite (organismo)	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società	/

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

<b>Tipo di controllo</b>	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
--------------------------	---

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	affidataria in house dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbana, dell'igiene urbana e della gestione dei tributi locali.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b>	/
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	no
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione)</b>	/
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b>	nessun termine

L'amministrazione comunale non nomina nessun rappresentante negli organi di governo della società. La società gestisce per conto del Comune il servizio di igiene urbana comprendente anche la gestione dello sportello tributi.

Il relazione alla rispondenza della società ai requisiti previsti per l'affidamento in house providing, tenuto conto della solidità dell'azienda evidenziata nei bilanci e della concreta possibilità di usufruire di utili la volontà dell'Amministrazione comunale è di ritenere imprescindibile il mantenimento della stessa partecipazione societaria.

3 UNIACQUE SPA – C.F. 03299640163

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	03299640163
Denominazione	UNIACQUE SPA
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno inizio della procedura	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Bergamo
CAP	24126
Indirizzo*	Via delle Canovine, 21
Telefono*	035 3070111
FAX*	035 3070110
Email*	<a href="mailto:info@pec.uniacqua.bg.it">info@pec.uniacqua.bg.it</a>
*compilazione campo facoltativa	

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Attività prevalente	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA
Codice ATECO	36.00

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.9)	no

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP – Attività produttive di beni e servizi**

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	370,90
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	104.712
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	43.298

	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	6.492.972	9.157.897	9.210.072	10.596.881	8.884.808

	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	97.800.625	89.517.364	89.044.151
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.998.382	1.464.347	1.677.103
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,175%
Codice Fiscale Tramite	/
Denominazione Tramite (organismo)	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società	/

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

<b>Tipo di controllo</b>	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
--------------------------	---

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Gestione del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'autorità d'ambito della Provincia di Bergamo
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b>	/
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	no
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione)</b>	/
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b>	nessun termine

Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio comunale. L'amministrazione comunale non nomina nessun rappresentante negli organi di governo della società.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la Società ha proseguito il percorso aggregativo finalizzato al completamento dell'unico perimetro d'ambito sancito dalla Convenzione con UATO Bergamo, i cui dati di sintesi del triennio 2017 – 2019 possono così essere riassunti in:

1. Piano degli investimenti realizzato per euro 86,9 milioni;

2. Acquisizione quote sociali delle patrimoniali fredde RIA SpA e Zerra SpA per euro 9,9 milioni (società fuse per incorporazione nel corso dell'esercizio 2019);

3. Acquisizione quote sociali della patrimoniale fredda Aqualis SpA per euro 6,1 milioni dei quali euro 4,5 milioni da pagare nel corso dell'esercizio 2020.

È intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in considerazione della strategicità degli obiettivi in quanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio comunale.

4

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL – C.F. 98002670176

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	98002670176
Denominazione	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL
Anno costituzione della società	1994
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno inizio della procedura	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

Stato	Italia
Provincia	Brescia
Comune	Iseo
CAP*	25049
Indirizzo*	Viale Europa, 9
Telefono*	0309840588
FAX*	/
Email*	ctas.sebino@tin.it
*compilazione campo facoltativa	

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Attività prevalente	GESTIONE DEL CICLO COMPLETO E/O INTEGRATO DELL'ACQUA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL SEBINO, NONCHE' DEI TERRITORI DI ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E BRESCIA E/O DELLA REGIONE LOMBARDIA. IL CICLO ...
Codice ATECO	36

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no



Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.9)	no

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP – Attività produttive di beni e servizi

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	8.200
Numero dei componenti dell'organo di controllo	/
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	/

	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.058	2.977	5.905	5.979	0

	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	92.699	97.949	171.484
di cui Contributi in conto esercizio	/	/	/

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,22%
Codice Fiscale Tramite	/

Denominazione Tramite (organismo)	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società	/

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
-------------------	---

### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	PROPRIETÀ RETI SERVIZIO IDRICO. GESTIONE CANONI CONCESSIONE RELATIVI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	/
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup>	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione	31.12.2021

## 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata:  (a) Quota di partecipazione detenuta:  (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione:  (d)

Attività svolta:  (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

-

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si riporta per estratto l'indirizzo deliberato dall'assemblea il 21.07.2020:

*“Sono in corso colloqui con la società Acque Bresciane Spa e Uniacque Spa al fine di perfezionare l'accorpamento della società Tutela Ambientale del Sebino Srl nei due gestori, previa divisione territoriale sulla base delle Province di appartenenza. E' stata effettuata una stima dei cespiti presenti in TAS distinta fra quanto esistente sul territorio bergamasco e quanto sul territorio bresciano. Non appena sarà insediato il nuovo CDA di Uniacque verrà convocata un'assemblea della società TAS per pianificare le tempistiche e le modalità dell'accorpamento sopra indicato”.* -

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Da definire.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Entro il 31/12/2021 (salvo eventuale proroga di legge)

Indicare una stima dei risparmi attesi:

/

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice\_motivazioni".

CONSIDERAZIONI: Si riporta per estratto l'indirizzo deliberato dall'assemblea il 21.07.2020:

*“Sono in corso colloqui con la società Acque Bresciane Spa e Uniacque Spa al fine di perfezionare l'accorpamento della società Tutela Ambientale del Sebino Srl nei due gestori, previa divisione territoriale sulla base delle Province di appartenenza. E' stata effettuata una stima dei cespiti presenti in TAS distinta fra quanto esistente sul territorio bergamasco e quanto sul territorio bresciano. Non appena sarà insediato il nuovo CDA di Uniacque verrà convocata un'assemblea della società TAS per pianificare le tempistiche e le modalità dell'accorpamento sopra indicato”.*

#### **IV – Valutazioni e conclusioni**

Tenuto conto delle disposizioni di cui al più volte citato TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esaminati i bilanci, i contratti societari e l'attività svolta dalle partecipate, l'attività desunta anche dalle informazioni dei siti internet delle stesse società, si ritiene di avere già attivato in passato un percorso finalizzato alla razionalizzazione delle società partecipate e si conferma pertanto, in coerenza con quanto indicato nelle linee programmatiche del mandato amministrativo e nel DUP, l'interesse al mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune.

Con riferimento alla società Tutela Ambientale del Sebino Srl si recepisce l'indicazione di procedere a razionalizzazione mediante fusione per incorporazione.

COMUNE DI PREDORE (Provincia di Brescia)  
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI  
Rag. Colpani Antonella

**VERBALE N. 20 DEL 18.12.2020**

**OGGETTO: Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ Partecipate ex art. 20 DEL "Teto Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP – D.Lgs 19 agosto 2016 n 175) – Anno 2020**

La sottoscritta Colpani Rag Antonella Revisore dei Conti del Comune di Predore (BS):  
vista

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica " – anno 2020

Vista inoltre

- Il D.Lgs 19/8/2016 n 175-testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
  - Il D.Lgs 16/6/2017 n 100 (decreto correttivo);
- L'esito della ricognizione effettuata sulle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata;  
Preso atto:
- Che il Comune di Predore motiva il mantenimento delle partecipazioni sussistendo i presupposti di legge
  - Del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. N 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
  - Del parere favorevole ex art. 49, D.lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabileTutto ciò premesso, per quanto di competenza, il Revisore

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**  
Sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

-  
San Zeno Naviglio, li 18.12.2020

- Colpani Antonella -  
